

Novità fiscali del 15 maggio 2009: abuso del diritto: niente sanzioni; valida la notifica di accertamento fiscale anche se sia stata consegnata ad un proprio familiare; il mancato ritiro di utili e compensi dalla società comporta la presunzione che si tratti di finanziamento; contributi dovuti da commercianti ed artigiani; imposta sulle successioni: nella comunione anche il c/c intestato al solo de cuius; studi di settore: pubblicate le bozze dei modelli degli studi non evoluti nel 2008 e le specifiche tecniche di GERICO; spese sostenute dai contribuenti nel 2008 da indicare nel Modello Unico PF 2009: le novità del quadro RP

Pubblicato il 15 maggio 2009

abuso del diritto: niente sanzioni; valida la notifica di accertamento fiscale anche se sia stata consegnata ad un proprio familiare; il mancato ritiro di utili e compensi dalla società comporta la presunzione che si tratti di finanziamento; contributi dovuti da commercianti ed artigiani; imposta sulle successioni: nella comunione anche il c/c intestato al solo de cuius; studi di settore: pubblicate le bozze dei modelli degli studi non evoluti nel 2008 e le specifiche tecniche di GERICO; spese sostenute dai contribuenti nel 2008 da indicare nel Modello Unico PF 2009: le novità del quadro RP

**Indice:**

**1) Abuso del diritto: Niente sanzioni**

**2) E' valida la notifica di accertamento fiscale anche se sia stata consegnata ad un proprio familiare**

**3) Il mancato ritiro di utili e compensi dalla società comporta la presunzione che si tratti di finanziamento**

**4) Contributi dovuti da commercianti ed artigiani: Modelli F24 anno 2009**

**5) Imposta sulle successioni: Nella comunione anche il c/c intestato al solo de cuius**

**6) Sisma in Abruzzo: Fermo anche il contenzioso tributario**

**7) Studi di settore: Pubblicate le bozze dei modelli degli studi non evoluti nel 2008 e le specifiche tecniche di GERICO**

**8) Spese sostenute dai contribuenti nel 2008 da indicare nel Modello Unico PF 2009: Le novità del quadro RP**

**9) Direzione Regionale della Sardegna: premiata al Forum della PA**

## **1) Abuso del diritto: Niente sanzioni**

Nel caso in cui il contribuente faccia un uso distorto dei negozi giuridici al fine di ottenere indebiti vantaggi fiscali, l'Amministrazione Finanziaria può disconoscere gli effetti giuridici delle operazioni poste in essere richiedendo il pagamento delle imposte dovute, ma non può irrogare sanzioni se esistono effettivamente le condizioni di incertezza sulla qualificazione degli atti che comportano l'abuso del diritto.

**(Commissione Tributaria Regionale di Firenze, sentenza n. 26 del 01.04.2009)**

## **2) E' valida la notifica di accertamento fiscale anche se sia stata consegnata ad un proprio familiare**

La Corte di Cassazione, con nuova sentenza (n. 10955/2009), si è dimostrata favorevole a considerare valide le notifiche di accertamento delle imposte fatte ai familiari del contribuente, a prescindere che questi siano conviventi o meno, anche qualora le consegne non siano seguite dall'invio di lettera raccomandata.

Secondo i giudici supremi, l'esistenza di un vincolo (di parentela o affinità) giustifica la presunzione che il familiare vada a consegnare l'atto al destinatario.

Nel caso di specie, è risultata regolare la notifica dell'avviso di accertamento effettuata a mani della suocera del contribuente.

Pertanto, spetta al contribuente che dichiara di non avere ricevuto alcun atto, l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del familiare presso la propria abitazione.

**(Corte di Cassazione, sentenza n. 10955 del 12.05.2009)**

**3) Il mancato ritiro di utili e compensi dalla società comporta la presunzione che si tratti di finanziamento**

Le somme non ritirate dai soci e dall'amministratore di una S.r.l., secondo la Suprema Corte di Cassazione, si considerano lasciate in uso della società a scopo di finanziamento, con conseguente imposizione fiscale dei relativi interessi.

**(Cassazione di Cassazione, sentenza n. 10030 del 29.04.2009)**

**4) Contributi dovuti da commercianti ed artigiani: Modelli F24 anno 2009**

L'INPS ha comunicato che è stata completata la spedizione dei modelli F24, predisposti per il versamento dei contributi dovuti per l'anno 2009 ed anni precedenti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciale iscritti in corso d'anno.

I versamenti per le quote contributive sui minimali di reddito devono essere effettuati alle seguenti scadenze:

- 16 maggio 2009

- 16 agosto 2009

- 16 novembre 2009

- 16 febbraio 2010

**(Messaggio INPS n. 10882 del 12.05.2009)**

### **5) Imposta sulle successioni: Nella comunione anche il c/c intestato al solo de cuius**

“Il conto corrente ed il fondo monetario del de cuius si intendono contestati anche alla moglie, che è pure coerede: tali voci devono essere sottoposte ad imposizione solo per la parte relitta, pari al 50%”.

**(Corte di Cassazione, sentenza n. 10386 del 06.05.2009, in Ipsoa del 14.05.2009)**

## **6) Sisma in Abruzzo: Fermo anche il contenzioso tributario**

Con provvedimento è stato accertato il periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria Regionale dell'Abruzzo, sede di L'Aquila, della sezione regionale dell'Abruzzo della Commissione tributaria centrale e della Commissione tributaria provinciale di L'Aquila, in L'Aquila.

In particolare, è stato accertato il periodo di mancato funzionamento a decorrere dal 6 aprile 2009 e fino a quando non saranno ripristinate le condizioni necessarie e sufficienti per la ripresa della regolare attività giurisdizionale ed amministrativa, da accertarsi con successivo provvedimento.

**(Provvedimento del 07.05.2009, pubblicato in G.U. n. 109 del 13.05.2009)**

## **7) Studi di settore: Pubblicate le bozze dei modelli degli studi non evoluti nel 2008 e le specifiche tecniche di GERICO**

Sono state pubblicate le bozze dei modelli relativi agli studi di settore non evoluti nel 2008 per le seguenti categorie:

- Servizi

- Commercio

- Manifatture

- Professionisti.

Sono state pubblicate anche specifiche tecniche studi di settore (Gerico).

**(Agenzia delle Entrate, nota del 14.05.2009)**

**8) Spese sostenute dai contribuenti nel 2008 da indicare nel Modello Unico PF 2009:  
Le novità del quadro RP**

Tante sono state le novità presenti nel quadro RP (Modello Unico PF 2009), destinato all'indicazione degli oneri e delle spese, sostenute nel 2008, da portare in detrazione o in deduzione.

Accanto all'introduzione di detrazioni del tutto nuove, è stato ampliato il limite di spesa o esteso l'ambito di applicazione di detrazioni e deduzioni già esistenti.

La Finanziaria 2008 ha previsto, per tutti i **docenti delle scuole** di ogni ordine e grado, compresi quelli non di ruolo (purché con incarico annuale), **una detrazione Irpef pari al 19% delle spese documentate sostenute per l'autoaggiornamento e per la formazione.**

L'importo massimo su cui calcolare la detrazione (indicare il codice 32) è di 500 euro.

Danno diritto alla detrazione le spese relative a beni e servizi che favoriscono lo sviluppo della professionalità del docente, quali libri, riviste, software didattici, corsi di aggiornamento e seminari (C.M. 18/2009).

Anche per le **spese effettuate nel 2008 per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, locale, regionale e interregionale è riconosciuta una detrazione Irpef del 19%**.

In questo caso, l'importo massimo sul quale spetta la detrazione non può superare il limite di 250 euro, anche se la spesa è stata sostenuta per più soggetti.

La detrazione (indicare il codice 33) è ammessa anche se le spese sono sostenute nell'interesse dei familiari a carico.

Per "abbonamento" si intende il titolo di trasporto che consente al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato (circolare 19/2008).

Nuova **detrazione** (indicare il codice 34) **d'imposta del 19% anche per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico**, che non hanno iniziato l'attività lavorativa e non sono iscritti a forme obbligatorie di previdenza.

Mentre negli altri casi i contributi versati per il riscatto del corso di laurea costituiscono onere deducibile dal reddito complessivo.

Per i mutui per **acquisto dell'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale** propria o dei familiari, **il limite massimo degli interessi passivi**, oneri accessori e quote di rivalutazione, **su cui calcolare la detrazione del 19% è passato a 4.000 euro** (rigo RP7).

Mentre, l'importo massimo dei **contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale**, deducibili dal reddito complessivo, è aumentato da 2.065,83 a 3.615,20 euro (rigo RP28, codice 1).



La **detrazione relativa alle spese sostenute per l'affitto di immobili**, situati nel comune sede dell'Università o in comuni limitrofi, dagli studenti universitari fuori sede, da indicare nel rigo RP18, è stata estesa, oltre che ai contratti stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998, ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

La detrazione, spettante su un importo massimo di 2.633,00 euro, viene riconosciuta anche se le spese sono sostenute per i familiari a carico.

La Finanziaria 2009 ha reso stabile la detrazione del 19% delle spese sostenute per il **pagamento di rette per asili nido, pubblici e privati, con un limite massimo di 632 euro per ogni figlio.**

La spesa va indicata nei righi da RP19 a RP21, con il codice 36.

Anche quest'anno è possibile portare in detrazione le spese sostenute per i **lavori di recupero del patrimonio edilizio** e le spese effettuate per la riqualificazione energetica degli edifici (55%).

In particolare, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011 il termine per fruire della detrazione d'imposta del 36% delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

Inoltre, è stata reintrodotta la detrazione d'imposta sulle spese sostenute per l'acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative edilizie (agevolazione che non era stata prorogata per l'anno 2007).

Tale agevolazione è applicabile alle abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011 e acquistati entro il 30 giugno 2012.

Pertanto, la Finanziaria 2008 ha anche prorogato fino al 31 dicembre 2010 le agevolazioni fiscali spettanti ai contribuenti che sostengono spese per il conseguimento di risparmio energetico.

Il beneficio consiste in una **detrazione d'imposta del 55%** delle spese sostenute, entro un

limite massimo che varia a seconda della tipologia di intervento eseguito. Per il calcolo del limite di detrazione occorre tener conto delle detrazioni già fruite nei periodi d'imposta precedenti.

Per le spese sostenute nel 2008 è possibile ripartire la detrazione da 3 a 10 anni, a scelta del contribuente.

Per conseguenza, nel modello Unico 2009 è stata modificata la sezione V del quadro RP.

## **9) Direzione Regionale della Sardegna: premiata dal ministro Mara Carfagna al Forum della PA**

"Bentornato in ufficio", il progetto di reinserimento professionale a favore dei dipendenti assenti dal servizio per lunghi periodi, promosso dalla Direzione regionale della Sardegna dell'Agencia delle Entrate, è stato premiato il 14.05.2009 a Roma durante il convegno conclusivo del Forum della Pubblica Amministrazione, nell'ambito dell'iniziativa "Lavoriamo insieme".

(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 14.05.2009)

**A cura di Vincenzo D'Andò**

**Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l